

**Avviso per l'affidamento dell'iniziativa:
"Rigenera: Riqualificazione Integrata del Bairro Chamanculo C a Maputo – AID 11649.02.4"**

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Ultimo aggiornamento: 13/05/2019

1. *Nel bando a pag.13 si parla di sub.attività segnalate con il simbolo O come obbligatorie o con F come facoltative. Nelle pagine successive quando si menzionano le sub.attività non ci sono i simboli O o F. E' possibile avere la lista delle sub.attività obbligatorie o è stata rimossa questa specifica?*

Risposta: Non esistono sub-attività obbligatorie. Quanto riportato a pag. 13 dell'avviso è da considerarsi un refuso. Le OSC, in fase di elaborazione progettuale, saranno libere di sopprimere o modificare tutte le sub-attività indicate nel presente bando e/o individuarne di nuove, formulando soluzioni operative attinenti e coerenti con l'obiettivo generale, l'obiettivo specifico e i risultati attesi dell'iniziativa, senza modificarli, all'interno dell'importo massimo (Euro 1.800.000) che non può essere superato. Resta inteso che ogni scelta dovrà essere dovutamente giustificata e tecnicamente fondata.

2. *A pag. 23 si fa riferimento ai focal point delle istituzioni MOPHRH-DNAAS e CMCM, è possibile condividere i nomi in modo da poterli contattare in fase di definizione della proposta?*

Risposta: Sarà nostra cura fornire il prima possibile i contatti dei focal point delle istituzioni di riferimento.

3. *Un soggetto partner di progetto può partecipare come partner in 2 consorzi diversi alla stessa call RIGENERA?*

Risposta: Sì

4. *Nel piano finanziario ci sono 3 fogli : 1. Piano finanziario; 2. Piano finanziario per P.O.; 3. Piano finanziario per attività. Ai fini della presentazione della proposta quale fogli devono essere compilati?*

Risposta: Tutti

5. *All'articolo 11 (Partenariati) viene menzionata la possibilità di stipulare accordi di partenariato con i seguenti soggetti:*

1. *a) OSC appartenenti ad un Paese membro dell'OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients;*

2. *b) Istituzioni pubbliche appartenenti ad un Paese membro dell'OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients;*
3. *c) Organismi Internazionali*

Per la realizzazione della sub-attività A2.1.2 (Supporto alle autorità locali) vengono menzionate possibili collaborazioni con enti locali italiani.

Chiediamo quale sia il significato di "Istituzioni Pubbliche" e se gli enti locali italiani (Comuni ad esempio) siano identificabili in questa categoria.

Inoltre, chiediamo se possa rientrare nella dicitura "Istituzione Pubblica" una multiutility (S.p.a.) a totale proprietà pubblica (società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci) che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica, tra i quali la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti.

Infine, chiediamo se fosse eleggibile come Partner una società s.r.l. al 100% controllata dalla multiutility a totale proprietà pubblica, che realizza progetti, studi e ricerche nel settore rifiuti e comunicazione ambientale, valorizzando l'esperienza maturata nella progettazione dei servizi integrati, nella gestione diretta delle raccolte e nell'applicazione della tariffa, e che offre i propri servizi alle Amministrazioni Locali.

Risposta: Per "Istituzione Pubblica" si intende una pubblica amministrazione e gli enti locali italiani sono identificabili come istituzioni pubbliche. Mentre le multiutility (S.p.A.) a totale proprietà pubblica non sono identificabili come istituzioni pubbliche e le società S.r.l. controllate dalle multiutility a totale proprietà pubblica non sono eleggibili come partner. È esclusa infatti la partecipazione dei soggetti aventi finalità di lucro (imprese, istituti bancari) in qualità di partner co-esecutore di progetto dell'OSC o dell'ATS di OSC.

Tuttavia il soggetto profit (con le eccezioni di cui all'articolo 27 comma 1 della legge 125/2014) può collaborare alla realizzazione del progetto fornendo assistenza tecnica specifica alle OSC in quantità limitata. L'ente profit deve essere, pertanto, chiaramente identificato nella proposta esecutiva e la sua collaborazione deve essere descritta in maniera dettagliata. Il soggetto profit individuato deve caratterizzarsi per la sua competenza tecnica e l'alto grado di specializzazione nell'ambito delle azioni a cui contribuisce.

La collaborazione del soggetto profit così definita nella proposta esecutiva preclude qualsiasi partecipazione successiva del medesimo soggetto alla fornitura di beni, servizi e lavori per il progetto secondo le procedure del codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016).

In accordo con i principi relativi all'ammissibilità delle spese di progetto, quelle sostenute dall'ente profit nel corso delle attività possono essere portate a rendiconto esclusivamente nella forma di una richiesta di rimborso a piè di lista (costi reali) indirizzata alla OSC capofila, responsabile dell'esecuzione delle attività. In nessun caso la collaborazione con l'ente profit può produrre profitti. Inoltre, in accordo con il regolamento europeo E/C 1998/2006, le attività di progetto non possono generare un vantaggio competitivo per l'operatore economico privato.

6. Ad integrazione del quesito n.2 si informa che alla data odierna la controparte MOPHRH-DNAAS non ha individuato un focal point specifico. Pertanto, si prega di contattare direttamente il Direttore Nazionale della DNAAS, Sr. Nilton Trindade - ntrindade@dnaas.gov.mz

7. *Le macro attività possono essere riformulate o soppresse/sostituite dai risultati intermedi?*

Risposta: Le macro-attività non possono essere riformulate o soppresse/sostituite dai risultati intermedi. Le OSC, in fase di elaborazione del quadro logico del progetto, dovranno definire i risultati intermedi cui sottendono le tre macro-attività (A2.1, A2.2 e A2.3), includendo nello stesso un risultato di genere.

8. *Le sub-attività (es. A2.2.1 Il Rafforzamento dei servizi dedicati all'infanzia (asilo nido/scuola materna) possono essere soppresse/riformulate?*

Risposta: Come riportato nella risposta alla FAQ n.1 le OSC, in fase di elaborazione progettuale, saranno libere di sopprimere o riformulare tutte le sub-attività indicate nel presente bando e/o individuarne di nuove, formulando soluzioni operative attinenti e coerenti con l'obiettivo generale, l'obiettivo specifico e i risultati attesi dell'iniziativa, senza modificarli, all'interno dell'importo massimo (Euro 1.800.000) che non può essere superato. Resta inteso che ogni scelta dovrà essere dovutamente giustificata e tecnicamente fondata.

9. *Il target di beneficiari proposto per l'A2.1.1 è stimato in 300 corsi di formazione e finanziamento di 200 microprogetti/stage. Si intendono 300 corsi o 300 beneficiari di corsi di formazione?*

Risposta: Si intendono 300 beneficiari di corsi di formazione. Si tratta ovviamente di una stima che, in fase di proposta definitiva, dovrà essere meglio definita e quantificata dalle OSC proponenti.

10. *L'attività A2.2 è da realizzarsi solo sul quartiere di Chamanculo C o su tutto il distretto di Ka Nhamanculo?*

Risposta: L'attività A2.2 è da realizzarsi principalmente nel quartiere di Chamanculo C ma può essere estesa anche ai quartieri informali limitrofi, situati nel Distretto Municipale di ka Nlhamankulu.

11. *Il DUAT deve essere usato per il resettlement o il suo utilizzo è a discrezione del richiedente? Il DUAT deve essere richiesto a livello di quartiere Chamanculo C o può essere usato anche altrove?*

Risposta: L'attribuzione di DUAT è relazionata all'attività A2.3 dove non è previsto il resettlement ma il solo riordinamento dei lotti abitativi esistenti attraverso un'operazione puntuale di miglioramento dell'accessibilità alle abitazioni e ricostruzione dei muri di recinzione dei lotti. Attraverso questi micro-interventi di riordinamento urbano, si auspica che sia possibile raggiungere gli standard minimi per l'ottenimento del DUAT, che in tal caso potrà essere rilasciato dal Municipio di Maputo per la sola regolarizzare dei lotti riordinati.

Premessa: Il co-esecutore può essere soltanto una OSC, membro e mandante dell'ATS, iscritta all'elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014. Il partner invece può essere: i) una OSC appartenente ad un Paese membro dell'OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients; ii) Istituzioni pubbliche appartenenti ad un Paese membro dell'OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients; iii) Organismi Internazionali con cui l'Ente esecutore stipula un accordo di partenariato per la realizzazione di una parte delle attività oggetto dell'iniziativa. Il partecipante all'ATS deve necessariamente essere registrato nel Paese (Mozambico). Il Partner, se italiano intendendo con questo termine una associazione o istituzione con sede in Italia, può anche non essere registrato mentre un partner internazionale deve comunque essere in grado di operare in Mozambico.

12. L'articolo 10 (p. 26 dell'avviso) implica che una organizzazione sia eleggibile come co-esecutrice dell'ATS solo:

- nel momento in cui può dimostrare che ha le capacità di operare nel Paese (registrazione presso le competenti autorità del Mozambico) o di averne fatto richiesta;
- se ha un Accordo con l'Ente esecutore che sia di durata maggiore rispetto alla proposta di progetto presentata per l'avviso in oggetto.

Questo si applica anche a organizzazioni partner locali, mozambicane?

Risposta: No non si applica ai partner locali. In ogni modo si ribadisce che il partner locale non può essere co-esecutore dell'ATS (su questo si vedano anche le successive risposte n. 2 e 3).

13. L'ATS deve essere firmato solo dai partner italiani/internazionali o anche da eventuali partner locali coinvolti?

Risposta: L'ATS, che comprende una OSC Capofila e mandataria dell'ATS, e una o più OSC co-esecutrici e mandanti dell'ATS, deve essere firmato solo da OSC iscritte all'elenco di cui al comma 3 dell'art. 26 della Legge 125/2014.

14. A pagina 27 dell'avviso, la dicitura:

“Ad eccezione delle situazioni citate al punto a) e quindi nel precedente articolo 10, i soggetti partner di cui al punto b) non potranno complessivamente avere in affidamento attività la cui dimensione finanziaria superi il 50% dell'importo totale del progetto affidato.”

Si riferisce all'insieme dei partner italiani/internazionali e delle controparti locali?

Cioè, questo significa che almeno il 50% del Budget complessivo deve essere gestito dall'ente capofila? E che, quindi, la somma del Budget gestito da altri partner italiani e/o locali non può eccedere il 50% del Budget complessivo?

Risposta: Questo vale solo per i soggetti partner con cui l'ente esecutore (OSC singola o capofila dell'ATS) ha stipulato un Accordo di partenariato, stabilito solo ai fini della partecipazione all'Avviso e specifico alla realizzazione dell'iniziativa o di parti della stessa oggetto del presente Avviso. Non si applica ai membri dell'ATS.

15. *A pag. 27 del Bando nella lista dei documenti da presentare si parla di Termini di Riferimento per il personale di gestione del progetto, nonché CV delle persone identificate. Facendo riferimento per i CV alla nota 13 a piè di pagina, si indica che i CV devono essere inviati prima della firma del disciplinare d'incarico. Si chiede di confermare se in fase di presentazione della proposta sono necessari solo i TDR e che i CV saranno presentati in caso di proposta approvata?*

Risposta: Si conferma che in fase di presentazione della proposta sono necessari solo i TDR e che i CV dovranno essere presentati in caso di proposta approvata, prima della firma del Disciplinare d'incarico.

16. *A pagina 26, articolo 11 del documento di Bando per quanto concerne la tipologia di partenariato, quando si parla di istituzioni pubbliche appartenenti ad un paese membro dell'OSCE o inserito nella lista OSCE-DAC dei paesi ODA Recipients, possono essere considerate anche le Fondazioni, definite come agenzie strumentali per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, controllate o partecipate da enti pubblici, nella fattispecie da Comuni Italiani?*

Risposta: Le Fondazioni non possono essere considerate come istituzioni pubbliche. Tuttavia è possibile stipulare accordi di partenariato per la realizzazione di una parte delle attività con OSC appartenenti ad un Paese membro dell'OCSE e si ritiene che le Fondazioni, incluse quelle controllate o partecipate da enti pubblici, possano rientrare in questa categoria.

17. *Per quanto riguarda il partenariato, come richiesto a pagina 26 articolo 11 del documento di Bando, si chiede di chiarire se una Ong italiana regolarmente iscritta all'elenco OSC italiane, legge 125 con comprovata esperienza nel settore di intervento e regione geografica, ma non in possesso della registrazione presso le autorità mozambicane, può essere eleggibile sia come partner o come co-esecutore di un ATS?*

Risposta: Una OSC italiana non in possesso della registrazione presso le autorità mozambicane può essere eleggibile come partner. Occorre però evitare che tale soggetto si trovi a dover gestire fondi in Mozambico in quanto l'assenza di registrazione gli impedirebbe di stipulare contratti, aprire conti correnti, reclutare personale etc.. Mentre non può essere eleggibile come co-esecutore di un ATS, in quanto nell'articolo 10 dell'avviso viene richiesto all'ente esecutore di dimostrare la capacità di operare nel Paese dove ha luogo l'intervento.

18. *Al Punto 4 del capitolo strategia di genere a pag. 13 del Bando viene specificato di "allocare almeno il 25% del budget in azioni di promozione dell'uguaglianza di genere e empowerment delle donne". La domanda è la seguente: "su quale cifra si deve applicare il calcolo del 25%?"*

Risposta: Il calcolo del 25% si deve applicare a 1.650.000 Euro (il totale al netto dei costi amministrativi).